

(N. 2395-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col **Ministro dell'Industria e Commercio**

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

NELLA SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1952

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria,
in materia di proprietà industriale, concluso a Roma il 1° febbraio 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo, di cui al presente disegno di legge, intende reintegrare diritti di proprietà industriale pregiudicati dalla situazione facente capo alla seconda guerra mondiale.

Si graduano i termini previsti: *a)* per la priorità negli altri paesi dell'Unione di Parigi 20 marzo 1883 a favore dei brevetti di invenzione, disegni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio depositati o registrati in uno di essi; *b)* per l'adempimento delle formalità ed il compimento in genere degli atti necessari per conservare diritti già acquistati; *c)* per la messa in attuazione di marchi di fabbrica o di commercio che costituiscono la riproduzione, la imitazione o la traduzione suscettibili di creare confusione.

L'Accordo riapre, rispettivamente per sei e dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)*, non ancora scaduti al 13 marzo 1938 (annessione dell'Austria) e dichiara il periodo fra il 13

marzo 1938 e l'entrata in vigore dell'Accordo non compreso nel computo dei termini di cui alle lettere *c)* e *d)*; stabilisce inoltre che prima dello scadere del termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo nessun brevetto, disegno o modello industriale, nessun marchio di fabbrica o di commercio ancora in vigore al 13 marzo 1938 potrà essere colpito dalle sanzioni di cui all'articolo 5 della Convenzione di Unione di Parigi 20 marzo 1883 (decadenza per non attuazione).

L'Accordo prevede per i terzi di buona fede la continuazione dell'esercizio di un'invenzione o di un modello di utilità iniziato dopo il 12 marzo 1938 alla condizione di corrispondere un equo indennizzo al titolare del brevetto od agli aventi causa, da fissarsi in mancanza di accordo fra le parti dall'autorità giudiziaria competente. La Commissione, visto il parere conforme della IX Commissione, ha deliberato a maggioranza di raccomandare al Senato la ratifica.

GERINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprietà industriale concluso a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 dell'Accordo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701 e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopra-detto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.